



COMUNE DI LANUSEI

Provincia di Nuoro

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del 14 febbraio 2005

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI MEDIANTE ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

L'anno duemilacinque e questo giorno **QUATTORDICI** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze consiliari nella sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 9 febbraio 2005 prot. n. 1448, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **straordinaria** ed in seduta **PUBBLICA** di **seconda** convocazione.

Presiede la seduta il Signor **PEROTTI GIOVANNI** nella sua qualità di Presidente del Consiglio pro-tempore

Dei consiglieri comunali sono presenti n. **8** ed assenti, sebbene invitati, n. **9**, come segue:

	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>		<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
- 1) LAI Enrico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- 10) COSSU Anna	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- 2) MAMELI Giuseppina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- 11) LIGAS Luigi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- 3) CONTU Aldo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- 12) VACCA Antonio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- 4) ARESU Stefano	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- 13) PILIA Marco	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- 5) ARESU Sandra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- 14) CURRELI Paolo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- 6) MASIA Aldo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- 15) BACCHIDDU Silvana	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- 7) ARESU Mario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- 16) LODDO Giorgio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- 8) PEROTTI Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- 17) ANGIUS Giandomenico	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- 9) CASTOLDI Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Fra gli assenti sono giustificati i Signori: _____

Risultano presenti gli Assessori Tecnici FRANCESCHI PIER PAOLO ED IVAN DEPAU... ..

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. **ALBERTO DOA**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta dalle dichiarazioni firmate in calce al presente atto:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

- **Ritenuto** opportuno dotarsi di un sistema di videosorveglianza del territorio e del traffico cittadino al fine di un migliore perseguimento dei compiti istituzionali del Comune individuati dal Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e dalla Legge Quadro sulla Polizia Municipale e dai Regolamenti comunali;
- **Considerato** che tali finalità istituzionali, con riferimento al sistema di videosorveglianza, sono riassumibili nei seguenti punti:
 - a) Attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio urbano;
 - b) Ricostruzione, in un tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Municipale e delle forze dell'ordine in supporto, a tutela del patrimonio pubblico;
 - c) Vigilare sul traffico cittadino;
 - d) Rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori.
- **Preso atto** che la legge sulla privacy definisce come dato personale qualsiasi informazione che permette di risalire, anche indirettamente, all'identità della persona, comprese le immagini e dunque la Legge 675/96 è applicabile anche ai trattamenti di immagini effettuati attraverso la videosorveglianza;
- **Preso atto** che in questo quadro gli enti locali che intendono dotarsi di tali sistemi devono attivarli in presenza di un articolo quadro di garanzie, desumibili dal provvedimento generale del Garante del 29/11/2000 e dal Documento di lavoro sul trattamento dei dati personali tramite "videosorveglianza" adottato il 25/11/2002 dal Gruppo di lavoro europeo istituito ai sensi dell'art. 29 della Direttiva 95/46/CE;
- **Dato atto** che in ogni caso va rispettato il principio generale di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti;
- **Dato atto** che necessita il consenso degli interessati poiché questo è richiesto (art. 11 Legge 675/96) solo per i trattamenti di dati effettuati da privati o enti pubblici economici e quindi non da enti pubblici non economici per fini istituzionali;
- **Visto** lo schema di regolamento composto di n. 15 articoli e preso atto dell'Avvio del procedimento di notifica al Garante ai sensi dell'art. 7 della Legge 675/96;
- **Visto** il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, del Responsabile del servizio qui allegato;
- All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano, con otto voti


d e l i b e r a

Di approvare l'allegato "Regolamento per il trattamento dei dati personali mediante attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio comunale" composto di n. 15 articoli.


Con separata deliberazione dal medesimo esito della precedente, stante l'urgenza, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO





PARERI DI CUI ALL'ART 49

Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/8/2000 n. 267:

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:FAVOREVOLE..... Lanusei, 14/02/2005 <p style="text-align: right;">Il Responsabile </p>
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE Lanusei, 14/02/2005 <p style="text-align: right;">Il Responsabile </p>

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA,

CHE la presente deliberazione

è stata trasmessa con lettera n. _____ in data _____ al Co.re.co. per il preventivo controllo di legittimità ed in pari data all'Albo Pretorio per la sua pubblicazione per 15 giorni consecutivi. il relativo elenco trasmesso ai capi gruppo consiliari a norma di legge.

è stata trasmessa con lettera n. _____ in data _____ all'Albo Pretorio per la sua pubblicazione per 15 giorni consecutivi

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per _____

Il

IL SEGRETARIO COMUNALE



Regolamento

per il trattamento dei dati personali
mediante attivazione di un impianto di
videosorveglianza nel territorio comunale.

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Finalità e definizioni

Art. 2. Ambito di applicazione

Art. 3. Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 4. Notificazione

Art. 5. Responsabile

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I

Raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 6. Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 7. Informazioni rese al momento della raccolta

SEZIONE II

Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Art. 8. Diritti dell'interessato

SEZIONE III

Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

Art. 9. Sicurezza dei dati

Art. 10. Cessazione del trattamento dei dati

Art. 11. Limiti all'utilizzabilità di dati personali

Art. 12. Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

SEZIONE IV

Comunicazione e diffusione dei dati

Art. 13. Comunicazione

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 14. Tutela

CAPO V

MODIFICHE

Art. 15. Modifiche regolamentari

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1
FINALITÀ E DEFINIZIONI

1 – Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano della Città di Lanusei, gestito ed impiegato dal Servizio di Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2 – Per tutto quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dalla legge n° 675 del 31/12/1996, nel testo aggiornato in base ai seguenti decreti legislativi: n° 467 del 28/12/2001, n° 282 del 30/07/99, n° 281 del 30/07/99, n° 135 dell' 11/05/99, n° 51 del 26/02/99, n° 389 del 06/11/98, n° 171 del 13/05/98, n° 135 del 08/05/98, n° 255 del 28/07/97 e n° 123 del 09/05/97.

3 – Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per **“banca dati”**, il complesso di dati personali, formatosi presso l'ufficio della Polizia Municipale, e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
- b) per **“trattamento”**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c) per **“dato personale”**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per **“titolare”**, l'Ente Comune di Lanusei, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per **“responsabile”**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- f) per **“interessato”** la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

- g) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per “**diffusione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1 – Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l’impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio urbano della Città di Lanusei e collegato all’ufficio del Comando di Polizia Municipale.

ART. 3

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL’IMPIANTO DI TELECONTROLLO E DI VIDEOSORVEGLIANZA

1 – Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di un impianto di video sorveglianza.

2 – Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Lanusei, in particolare dal Decreto legislativo n° 267 del 18 agosto 2000, dal D.P.R. n° 616 del 24 luglio 1977, dalla legge n° 65 del 7 marzo 1986 sull’ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti, sono:

- a) attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio urbano;
- b) ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Municipale e delle forze dell’ordine in supporto, a tutela del patrimonio pubblico;
- c) vigilare sul pubblico traffico;
- d) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l’intervento degli operatori.

3 – Il sistema di video sorveglianza comporrà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive, e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell’area interessata.

CAPO II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ART. 4
NOTIFICAZIONE

1 – Il Comune di Lanusei, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, si obbliga all'osservanza degli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n° 675 del 31/12/96 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 5
RESPONSABILE

1 – Il responsabile della Area di Vigilanza in servizio è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3, lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni, da parte del designato.

2 – Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa positiva, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.

3 – Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

4 – I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

5 – Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
SEZIONE I
RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

ART. 6
MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

1 – I dati personali oggetto di trattamento vengono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati salvo esigenze di polizia o di giustizia;
- d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;
- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 3, comma 2, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2 – I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di video sorveglianza, installate in corrispondenza dei siti elencati e riportati nella tavola di cui all'allegato A) del presente regolamento che costituisce parte integrante e costitutiva del medesimo, in osservanza delle disposizioni di cui alla Legge n° 330 del 1970, e senza la ripresa sistematica di luoghi privati, per un numero di 4 (quattro) siti di ripresa, così come identificati con deliberazione di Giunta Comunale n° _____ del _____.

3 – Le telecamere fisse di cui al precedente comma consentono, tecnicamente, riprese video, in condizioni di sufficiente illuminazione naturale (fino a 1,13 lux) diurna, illuminazione artificiale (fino a 0,016 lux) notturna, e sensore 1/3 "CCD" – con una risoluzione di 752 X 582. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso l'ufficio di Polizia Municipale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su disco fisso del computer. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata.

4 – Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 3 (tre) giorni presso la sala di controllo.

5 – In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori digitali, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate, in tempo inferiore a quello citato.

6 – La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati, o ad indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.

7 – L'accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è ammesso per il responsabile e gli incaricati del trattamento di cui all'art. 5. E' vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

ART. 7

INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

1- Il Comune di Lanusei, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 10 della legge 31/12/1996, n° 675 e successive modifiche ed integrazioni, in prossimità delle strade e delle piazze in cui sono posizionate le telecamere, si obbliga ad affiggere una adeguata segnaletica su cui è riportata la seguente dicitura:

“Città di Lanusei – Attenzione! – Area videocontrollata – E’ in funzione un impianto televisivo collegato ad un dispositivo di videoregistrazione – Il Comune di Lanusei utilizza le telecamere per finalità istituzionali e di repressione degli illeciti. Le immagini sono consultabili solo dal personale della Polizia Municipale autorizzato dal Responsabile del trattamento dati, dall’Autorità giudiziaria o di polizia. Queste informazioni vengono fornite ai sensi dell’ art. 10 della Legge 675/96, chi è ripreso può esercitare i diritti di cui all’art. 13 della predetta legge, rivolgendosi al Responsabile dei dati personali presso il Comune di Lanusei. Titolare del trattamento dei dati ai sensi della richiamata legge 675/96 è il Comune di Lanusei”.

2- Il Comune di Lanusei si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l’avvio del trattamento dei dati personali, con la attivazione dell’impianto di videosorveglianza, l’eventuale incremento dimensionale dell’impianto e la sua eventuale, successiva cessazione, per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art.10, con congruo anticipo (gg. 10), mediante l’affissione di appositi manifesti informativi.

SEZIONE II

DIRITTI DELL’INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

ART. 8

DIRITTI DELL’INTERESSATO

- 1- In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato ha diritto;
 - a) di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato su quanto indicato all’articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h) della legge 31/12/1996 n° 675;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo:

- 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervalli non minore di novanta giorni;
 - 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o in blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - 3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
- 2 – Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
 - 3 – I diritti di cui al comma 1, riferiti ai dati personali concernenti persone decadute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
 - 4 – Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procedura a persone fisiche o ad associazioni.
 - 5 – Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono essere presentate in carta semplice e devono essere indirizzate al responsabile del trattamento disciplinato dal presente regolamento, individuato dal precedente art. 5, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre 5 (cinque) giorni.
 - 6 – Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 14.

SEZIONE III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' E RISARCIMENTO DEI DANNI

ART. 9

SICUREZZA DEI DATI

1 – I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6, comma 4 presso l'ufficio di Polizia Municipale, dove è custodito il computer, può accedere solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Municipale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Responsabile della Polizia Municipale o suo delegato, nella loro qualità di responsabile del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.

2 – La sala di archiviazione è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata in zona non accessibile al pubblico.

3 – L'utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

ART. 10

CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1 – In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il Comune di Lanusei deve notificare preventivamente al Garante per la protezione dei dati personali la loro destinazione.

2 – I dati personali possono essere:

a) distrutti;

b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti e previa stipulazione di un congruo protocollo d'intesa;

d) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

3 – La cessazione dei dati in violazione di quanto previsto della lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'art. 39, comma 1 della legge 31/12/1996, n° 675 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 11

LIMITI ALLA UTIZZABILITA' DI DATI PERSONALI

1 – La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 18 della legge 31/12/1996, n° 675 e successive modifiche ed integrazioni.

SEZIONE IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

ART. 13

COMUNICAZIONE

1 – La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Lanusei a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale caso il Comune di Lanusei si obbliga a dare preventiva comunicazione al garante per la protezione dei dati personali, nei modi e nei tempi di cui all' art. 7 della legge 31/12/1996, n° 675 e successive modifiche ed integrazioni,. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 2 della citata legge.

2 – Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente art. 13, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità.

CAPO V

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ART. 14

TUTELA

1 – Per quanto tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dall'art. 29 della legge 31/12/1996, n° 675 e successive modifiche ed integrazioni.

2 – In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli art. 4-6 della legge 07/08/1990, n° 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

CAPO VI
MODIFICHE

ART. 15

MODIFICHE REGOLAMENTARI

1 – I contendenti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali.

2 – Il presente atto è trasmesso al garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito della approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

ALLEGATO A

Dislocazione Siti:

- 1) Nell'incrocio tra le vie Europa e Marconi presso l'angolo del palazzo punto vendita mobili con direzione viale Europa a salire e via Marconi a scendere.
- 2) Nell'incrocio tra le vie Marconi – Umberto – Roma presso il fabbricato ex ufficio di collocamento in Piazza Vittorio Emanuele con direzione Piazza Vittorio Emanuele, via Marconi e Via Umberto.
- 3) Nella Piazza Marcia presso il punto vendita scarpe presso la ringhiera della piazza con direzione via Umberto e Piazza Marcia.
- 4) Nella Piazza G. Mameli presso il lampione all'altezza del civico nr. 6 (pressi parcheggio multipiano con direzione viale Italia, viale Don Bosco, via Roma e Piazza G. Mameli).